




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2119-A

Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università,
ricerca e istruzione per una migliore attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Conversione in legge del DL n. 160 del 2024)

N. 287 – 11 dicembre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2119-A

Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università,
ricerca e istruzione per una migliore attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Conversione in legge del DL n. 160 del 2024)

N. 287 – 11 dicembre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 4 -
ARTICOLO 2	- 4 -
INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE DELLA MODA.....	- 4 -
ARTICOLO 2-BIS	- 6 -
NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 12- <i>QUATER</i> DEL DECRETO-LEGGE N. 104 DEL 2023, IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE	- 6 -
ARTICOLO 8-BIS	- 9 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AVVIO DEL PERCORSO LICEALE DEL <i>MADE IN ITALY</i>	- 9 -
ARTICOLO 9	- 10 -
MODIFICHE ALLA RIFORMA DEL RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI.....	- 10 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2119-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Cangiano (FDI), per la VII Commissione Tenerini (FI-PPE), per la XI Commissione
Commissioni competenti:	VII (Cultura) e XI (Lavoro)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 3 dicembre 2024, ha espresso parere favorevole con una condizione semplice e una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

In particolare, la condizione semplice è volta a modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di riferire la clausola di copertura finanziaria ivi prevista ai soli commi da 5 a 8 del medesimo articolo, mentre la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione riferisce la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 2, all'articolo 1, comma 7-*bis*, della legge n. 123 del 2007, anziché all'articolo 1, comma 2, lettera *p*), numero 3), della medesima legge, posto che le risorse per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera *p*), del citato articolo 1 sono stanziare dal predetto comma 7-*bis*.

Entrambe le condizioni sono state recepite nel corso dell'esame, in sede referente, dalle Commissioni riunite VII e XI.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia comunque alla Nota del servizio Bilancio n. 283 del 27 novembre 2024.

Sono quindi oggetto della presente nota le ulteriori modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle predette Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente.

Le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica, tranne che l'emendamento 9.3 del Governo.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito considerate dalla predetta relazione tecnica o che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 2

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda

Le norme, introdotte con emendamento nel corso dell'esame in sede referente¹, modificano l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame con l'effetto di estendere la platea dei beneficiari della prestazione di integrazione al reddito riconosciuta dall'articolo modificato per l'anno 2024.

Si ricorda che i beneficiari previsti dal testo originario sono i lavoratori dipendenti operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario.

Si ricorda altresì che il beneficio previsto dall'articolo 2 opera nel limite delle risorse disponibili e, per garantire l'osservanza del limite di spesa, è prevista la consueta clausola di monitoraggio degli andamenti da parte dell'INPS (comma 4, non modificato in sede referente) e, al raggiungimento del limite, la sospensione dell'accoglimento delle domande (comma 6, non modificato in sede referente).

L'emendamento estende il beneficio ai lavoratori nel settore della pelletteria e nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A² e dal codice ATECO 25.62.00, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.

La Tabella A allegata al decreto-legge include le seguenti attività ATECO: 15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione, 20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo), 22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a., 24.41.00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati, 25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli, 25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine, 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a., 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico, 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia, 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori), 28.94.20

¹ Seduta di giovedì 5 dicembre 2024 delle Commissioni riunite VII e XI.

² Annessa al decreto-legge con l'emendamento in commento.

Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori).

Conseguentemente, il limite di spesa di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024, e la relativa disposizione di copertura finanziaria, al comma 7, vengono incrementati di 9 milioni di euro, passando dunque a 73,6 milioni di euro per il medesimo anno 2024.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate né di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 2 del decreto-legge in esame estendendo la platea di beneficiari delle prestazioni di integrazione al reddito concesse dalla predetta disposizione ai lavoratori nel settore della pelletteria e nelle attività identificate dai codici ATECO nella tabella A allegata e dal codice ATECO 25.62.00, limitatamente ad alcune attività. Conseguentemente, il limite di spesa riferito alla misura, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024, e la relativa disposizione di copertura vengono incrementati di 9 milioni di euro, passando dunque a 73,6 milioni di euro per il medesimo anno 2024.

Si ricorda che la quantificazione degli oneri relativa all'articolo modificato, contenuta nella relazione tecnica, è basata su un totale di 30.000 beneficiari, indicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un onere *pro capite* pari a 2.153,33 euro³. Dai dati forniti nella medesima relazione tecnica si evince, inoltre, che circa un quarto dei lavoratori delle aziende interessate dalla norma, come originariamente formulata, beneficerebbero dell'integrazione al reddito in base alle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La RT riporta il totale dei lavoratori nelle aziende interessate, risultante dagli archivi gestionali INPS, pari a 124.400 lavoratori, di cui i 30.000 lavoratori considerati nella stima degli oneri rappresentano il 24 per cento.

Con le risorse aggiuntive stanziare dall'emendamento, pari a 9 milioni di euro, è possibile estendere la prestazione a circa 4.180 lavoratori, ammesso che per i settori aggiuntivi sussistano le ipotesi adottate nella RT sul valore della retribuzione mensile, sulla riduzione dell'orario di lavoro e sulle settimane di integrazione di cui usufruiranno i beneficiari⁴.

In proposito, si rileva innanzitutto che la misura, anche dopo la sua estensione, opera pur sempre nel limite delle disponibilità, e che per garantire l'osservanza del tetto di spesa sono previsti i consueti meccanismi di monitoraggio da parte dell'INPS e di sospensione dell'accoglimento delle domande

³ 2153,33 euro = 64,6 milioni di euro (onere annuo della misura nella versione originaria) / 30.000 beneficiari nella RT.

⁴ 4180 lavoratori = 9 milioni di euro (onere emendamento) / 2153,33 euro (onere pro-capite prestazione estesa).

all'esaurimento delle risorse, e sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l'onere è limitato allo stanziamento; tuttavia, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica iniziale dava conto delle stime sulla cui base era stato dimensionato lo stanziamento, mentre l'emendamento che ha ampliato la platea dei beneficiari non è corredato di relazione tecnica, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione che consentano di valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della misura.

ARTICOLO 2-bis

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12-*quater* del decreto-legge n. 104 del 2023, in materia di contribuzione aggiuntiva

Normativa vigente. L'articolo 12-*quater* del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che, nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2⁵, e all'articolo 22, comma 4⁶, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I suddetti trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici.

Ai relativi oneri, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 12-*quater*, in applicazione della contribuzione aggiuntiva applicata nel caso di trattamenti integrativi del reddito, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

⁵ L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale debbano possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni.

⁶ L'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possano essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, prevedono che le disposizioni dell'articolo 12-*quater* del decreto-legge n. 104 del 2023 si interpretano nel senso che, per i trattamenti di integrazione salariale da esse previsti, non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (comma 1).

L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Il successivo comma 1-*ter* riduce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'aliquota di cui alla lettera a) dal 9 al 6 per cento e l'aliquota di cui alla lettera b) dal 12 al 9 per cento a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento.

Ai relativi oneri, valutati in 120.000 euro per l'anno 2023, in 820.000 euro per l'anno 2024 e in 950.000 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 2).

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l'interpretazione autentica dell'articolo 12-*quater* del decreto-legge n. 104 del 2023, che ha previsto la concessione della cassa integrazione straordinaria in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 2 (anzianità del lavoratore presso l'azienda), e dall'articolo 22, comma 4 (limite delle ore di integrazione salariale autorizzate per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale), del decreto legislativo n. 148 del 2015, nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico.

Secondo le norme ora introdotte, il suddetto articolo 12-*quater* del decreto-legge n. 104 del 2023 si interpreta nel senso che, per i trattamenti di integrazione salariale da esso previsti, non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. A tale

interpretazione sono ascritti oneri valutati in 120.000 euro per l'anno 2023, in 820.000 euro per l'anno 2024 e in 950.000 euro per l'anno 2025. L'emendamento che ha introdotto le disposizioni non è corredato di relazione tecnica.

In proposito, si osserva che l'interpretazione autentica recata dalla norma, stante il carattere retroattivo dell'interpretazione medesima, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (verosimilmente a decorrere dalla fine dell'esercizio 2024). Tali oneri derivano sia dalla necessità di restituire alle imprese interessate, in mancanza di diversa previsione normativa, il contributo addizionale effettivamente versato dalle stesse negli esercizi già conclusi alla data di entrata in vigore della disposizione - ossia nell'esercizio 2023 e in gran parte dell'esercizio 2024 - sia dal venir meno nell'anno 2025 e in minima parte nel 2024 del contributo addizionale - stimato in 200 mila euro annui dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 104 del 2023 -, che ancorché non versato dalle imprese stesse, risulta già incorporato nei saldi di finanza pubblica in quanto utilizzato a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 12-*quater* del predetto decreto-legge⁷.

Ciò stante, considerato che l'emendamento imputa, invece, in contrasto con la vigente disciplina contabile, parte degli oneri all'esercizio 2023, ormai già trascorso, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti alla quantificazione degli oneri gravanti sugli anni 2024 e 2025, verificando altresì la presenza delle occorrenti disponibilità sul Fondo sociale per occupazione e formazione, individuato dalla disposizione medesima quale fonte di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 120.000 euro per l'anno 2023, in 820.000 euro per l'anno 2024 e in 950.000 euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

⁷ Si ricorda che l'articolo 12-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023, ha previsto che ai relativi oneri, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, in parte (quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025), mediante le maggiori entrate derivanti dalla contribuzione addizionale applicata nel caso di trattamenti integrativi del reddito, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Al riguardo, nel rinviare a quanto in precedenza evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si segnala in via preliminare che la disposizione in esame non è correttamente formulata, in quanto fa riferimento, tra gli altri, anche all'esercizio finanziario 2023, oramai concluso e rispetto al quale è già entrata in vigore la legge di approvazione del relativo rendiconto⁸.

Tanto premesso, per quanto attiene al Fondo sociale per occupazione e formazione, utilizzato con finalità di copertura, si osserva che lo stesso, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta al momento, per l'anno 2024, disponibilità residue pari ad euro 1.673.166.168.

Per quanto concerne, invece, l'anno 2025, in base al vigente bilancio dello Stato il Fondo presenta, per tale annualità, una dotazione iniziale di 1.504.561.713 euro, importo sostanzialmente confermato, nella misura di euro 1.481.561.713, anche dalle previsioni a legislazione vigente del disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati⁹. In tale quadro, fermo restando quanto sopra osservato con riferimento alla copertura finanziaria riferita all'esercizio 2023, appare comunque necessario che il Governo, pur considerando la relativa esiguità degli oneri oggetto di copertura, confermi la disponibilità delle risorse utilizzate nell'ambito del citato Fondo sociale per occupazione formazione per le annualità interessate e assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse.

ARTICOLO 8-*bis*

Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del *made in Italy*

Normativa vigente. L'articolo 18 della legge n. 206 del 2023 ha istituito il percorso liceale del *made in Italy*. In tale disciplina, il comma 4 del summenzionato articolo, prevede che nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possano essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali *made in Italy* a partire dalle classi prime e contestualmente l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze

⁸ Legge 8 agosto 2024, n. 117, recante "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023".

⁹ Qualora si consideri anche il rifinanziamento del Fondo stesso disposto dalla sezione II del citato disegno di legge C. 2112-*bis*, il capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presenta, per l'anno 2025, un importo di 1.581.561.713 euro.

umane¹⁰ confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy* ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del *made in Italy* avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e senza determinare esuberi di personale ATA e docente in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme, introdotte dalle Commissioni di merito, abrogano la confluenza dell'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane nei percorsi liceali del *made in Italy* e specificano, altresì, che l'attivazione di tali percorsi avviene anche nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente.

L'emendamento, introdotto dalle Commissioni di merito, non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 18 della legge n. 206 del 2023 concernente la disciplina del percorso liceale del *made in Italy*. In particolare, viene abrogata la confluenza dell'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane nei percorsi liceali del *made in Italy* e viene specificato che l'attivazione di tali percorsi avviene anche nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente. Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che, a legislazione vigente, l'attivazione del percorso scolastico risulta facoltativa ed esercitabile solo nel caso in cui non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 9

Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici

Il testo originario dell'articolo 9 del decreto legge in esame ha modificato l'articolo 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017, precisando che anche i vincitori del concorso su posto comune per i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con il solo possesso del titolo di studio, sono tenuti, nelle more del contratto a tempo determinato sottoscritto con l'Ufficio scolastico regionale, a conseguire in ogni caso l'abilitazione, mediante il conseguimento dei crediti formativi necessari, e conseguentemente riconoscendo agli stessi l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale. Alla disposizione non sono stati ascritti

¹⁰ Di cui all'articolo 9, comma 2 del DPR n. 89 del 2010.

effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al medesimo decreto legge (AC 2119) riferisce la natura ordinamentale della disposizione precisando che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che gli oneri di partecipazione ai citati percorsi di abilitazione sono posti a carico dei partecipanti.

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, sostituisce con un nuovo testo l'articolo 9 del decreto legge in esame. La disposizione interviene sul comma 4, primo periodo, dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 2017, stabilendo che anche i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico (analogamente a quanto previsto nell'assetto già vigente per i vincitori di concorso su posto comune), che vi abbiano partecipato in virtù del possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 18-*bis* (possesso di 30 crediti formativi-CFU/CFA o possesso di 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022), o dei i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo (possesso del solo diploma), sottoscrivono, in base a quanto già previsto nell'assetto vigente, un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale interessato e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, con oneri a proprio carico [comma 1, lettera *a*)]. Viene, altresì, integrato il secondo periodo del comma 4 del suddetto articolo 18-*bis* prevedendo che con decreto¹¹ sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, oltre che con riguardo ai vincitori del concorso su posto comune anche per i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato anche con il solo possesso titolo di studio (diploma), in virtù del rinvio all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017 (comma 1, lettera *b*)).

La relazione tecnica, relativa all'emendamento 9.3 del Governo, che ha introdotto la norma in esame, approvato nelle Commissioni di merito, riferisce che questa possiede natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione, in particolare, si limita a specificare, per i vincitori di concorso sui posti di insegnante tecnico-pratico durante la fase transitoria, il contenuto dell'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale, ai quali parteciperanno con oneri a loro carico.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, approvata dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce con un nuovo testo l'articolo 9 del decreto-legge in oggetto. La nuova versione dell'articolo in riferimento conferma sostanzialmente il contenuto della disposizione originaria precisandone la portata

¹¹ Di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4 del decreto legislativo n. 59 del 2017.

applicativa. In particolare, la norma dispone che anche i vincitori del concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico (al pari dei vincitori di concorso su posto comune) che vi abbiano partecipato in virtù del possesso di un numero di crediti formativi inferiori a quelli prescritti o in forza del possesso del solo titolo di studio (diploma) siano tenuti a conseguire in ogni caso l'abilitazione, mediante il conseguimento dei crediti formativi necessari consentendo, conseguentemente, agli stessi l'accesso ai relativi percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, con oneri a proprio carico, come già previsto nell'assetto vigente. La relazione tecnica relativa all'emendamento approvato dalle Commissioni di merito che ha introdotto il testo in esame, al pari di quanto già evidenziato dalla relazione tecnica relativa alla versione originaria dell'articolo, afferma la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria dello stesso, precisando che questo si limita a specificare, per i vincitori di concorso sui posti di insegnante tecnico-pratico, il contenuto dell'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale, ai quali gli stessi parteciperanno con oneri a loro carico. Tanto premesso non si formulano osservazioni.